



Prot.n.5836/2026

Ordinanza Sindacale n. 18 del 15 giugno 2026

Obbligo di manutenzione, sfalcio della vegetazione, potatura di siepi e alberature prospicienti le strade comunali e vicinali ad uso pubblico, nonché prevenzione dei rischi per la sicurezza stradale e degli incendi boschivi e di interfaccia.

IL SINDACO

PREMESSO che durante il periodo primaverile ed estivo si verifica una consistente crescita di erbe infestanti, arbusti, rovi, siepi e alberature che, se non adeguatamente mantenuti, possono costituire pericolo per la circolazione stradale, per la pubblica incolumità e per la prevenzione degli incendi;

CONSIDERATO che la vegetazione proveniente dai fondi privati confinanti con le strade comunali e vicinali ad uso pubblico può determinare restringimenti della carreggiata, ostacolare il transito dei veicoli e dei pedoni, compromettere la visibilità agli incroci e nelle curve, nonché occultare la segnaletica stradale;

CONSIDERATO altresì che la presenza di vegetazione incolta, sterpaglie e materiale vegetale secco costituisce fattore di propagazione degli incendi boschivi e di interfaccia urbano-rurale, con conseguente pregiudizio per la sicurezza pubblica e privata;

VISTO l'art. 29 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), che pone a carico dei proprietari confinanti l'obbligo di mantenere siepi, alberi e vegetazione in modo da non arrecare danno, limitazione o pericolo alla circolazione stradale;

VISTO l'art. 31 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), concernente la manutenzione delle ripe e dei fondi laterali alle strade;

VISTI:

- l'art. 14 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada);
- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 21 novembre 2000, n. 353, recante "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

RITENUTO necessario adottare misure idonee a prevenire situazioni di pericolo per la circolazione stradale e per la pubblica incolumità;

ORDINA

A tutti i proprietari, usufruttuari, affittuari, conduttori, possessori o detentori a qualsiasi titolo di terreni, aree agricole, edificabili, boschive e relative pertinenze confinanti con strade comunali e vicinali ad uso pubblico ricadenti nel territorio del Comune di Casperia di provvedere:

1. Allo sfalcio periodico delle erbe infestanti, dei rovi, degli arbusti e della vegetazione spontanea proveniente dai propri fondi che invada o possa invadere la carreggiata, le banchine, le cunette e le altre pertinenze stradali, compromettendo la sicurezza della circolazione.

2. Alla potatura e manutenzione di alberi, siepi e arbusti prospicienti le strade pubbliche, eliminando rami, fronde e vegetazione che si protendano oltre il confine della proprietà privata o che possano costituire ostacolo alla visibilità e al transito.



3. Alla rimozione della vegetazione che limiti la visibilità della segnaletica stradale, degli impianti di pubblica illuminazione, degli incroci, delle curve e di ogni altro punto in cui possa derivare pregiudizio alla sicurezza della circolazione.

4. Alla verifica della stabilità delle alberature presenti lungo il confine stradale e alla rimozione immediata di rami secchi, pericolanti o suscettibili di caduta sulla sede stradale.

5. Al mantenimento in condizioni di efficienza dei fossi, delle cunette, delle ripe e delle scarpate di propria competenza, evitando fenomeni di dilavamento, smottamento o deposito di materiale sulla strada.

6. Alla rimozione della vegetazione secca, delle sterpaglie e di ogni materiale combustibile presente nelle aree confinanti con la viabilità pubblica, al fine di ridurre il rischio di propagazione di incendi.

DISPONE

Che i soggetti obbligati provvedano all'esecuzione degli interventi sopra indicati entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza e, successivamente, mantengano le aree interessate in condizioni di costante sicurezza mediante periodici interventi di manutenzione.

AVVERTE

- Che la presente ordinanza riguarda esclusivamente la vegetazione proveniente dalle proprietà private confinanti con le strade pubbliche e non comporta alcun trasferimento ai privati degli obblighi di manutenzione del demanio stradale comunale.
- Che la violazione delle disposizioni previste dagli artt. 29 e 31 del Codice della Strada comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.
- Che, in caso di accertata inottemperanza, il Comune potrà procedere all'adozione dei provvedimenti conseguenti previsti dalla legge e, nei casi di effettivo pericolo per la pubblica incolumità, all'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari, con addebito delle relative spese ai soggetti obbligati.

DEMANDA

Agli Organi di Polizia Stradale competenti e all'Ufficio Tecnico Comunale la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

DISPONE ALTRESÌ

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- la diffusione mediante gli ordinari canali di comunicazione istituzionale.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di affissione all'albo pretorio on line del Comune di Casperia.

Dalla Residenza Municipale, lì 15 giugno 2026

Il Sindaco
Giancarlo Sileri

